

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 29/09/2011**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/32310-i-termini-di-comparizione-art-163-bis-c-p-c>**

**Autore: Fiorucci Fabio**

## **I termini di comparizione (art. 163-bis c.p.c.)**

**(estratto dal volume L'atto di citazione. Requisiti e cause di nullità, 2011, Giuffrè)**

Fabio Fiorucci

## I termini di comparizione (art. 163-bis c.p.c.)

(estratto dal volume L'atto di citazione. Requisiti e cause di nullità, 2011, Giuffrè)

**Abstract:** L'inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio (art. 163-bis c.p.c.) importa la nullità dell'atto di citazione, essendo tale termine perentorio, inderogabile ed assoluto. Per consolidato orientamento giurisprudenziale nel computo dei termini di comparizione ex art. 163-bis c.p.c. si deve tener conto anche della sospensione feriale dei termini processuali. □ Per “giorno della notificazione” s'intende quello in cui si realizza il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità.

### I TERMINI DI COMPARIZIONE (ART. 163- BIS C.P.C.)

Allo scopo di assicurare il diritto di difesa della controparte l'art. 163-bis c.p.c impone che fra la data della notificazione — effettiva e valida — della citazione e la data della prima udienza di comparizione trascorra un congruo termine (dilatatorio) minimo. Tale termine di comparizione è di 90 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 150 giorni se si trova all'estero (art. 163-bis, 1° co., c.p.c.) — con l'avvertenza che, ai fini del computo, non si calcolano né il *dies a quo* (giorno della notificazione della citazione), né il *dies ad quem* (giorno della comparizione) —, per l'esigenza di assicurare al convenuto un congruo *spatium deliberandi* onde consentirgli di approntare al meglio le sue difese<sup>1</sup>; tecnicamente si parla in proposito di termini o giorni 'liberi'.

L'inosservanza del predetto termine minimo di comparizione in giudizio importa la nullità dell'atto di citazione, essendo il **termine perentorio, inderogabile ed assoluto**, con la conseguenza che, a seguito dell'inosservanza di detto termine, la nullità dell'atto è insanabile e rende lo stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale qualora il convenuto non si sia costituito<sup>2</sup>. La nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto, e soltanto se questo ultimo eccepisce tali vizi il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 164, 3° co., c.p.c., a fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini<sup>3</sup>.

Considerato che, di regola, il convenuto ha l'onere di costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza (art. 166 c.p.c.), i giorni utili per organizzare la difesa sono dunque rispettivamente 70 (se il luogo della notificazione è in Italia) e 130 (notificazione all'estero). Se il giorno di scadenza è festivo (o cade di sabato), la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 82 disp. att. c.p.c.; art. 155 c.p.c.). Rilevante per le sue ricadute pratiche è quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui i giorni festivi intermedi devono essere presi in considerazione ai fini del computo dei termini a comparire, atteso che rispetto ai c.d. termini 'liberi' sono esclusi dal computo solo il giorno iniziale e quello finale<sup>4</sup>.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale **nel computo dei termini di comparizione si deve tener conto anche della sospensione feriale dei termini processuali** (dal 1° agosto al 15 settembre) stabilito dalla l. 7.10.1969, n. 742<sup>5</sup>; di conseguenza, è nullo l'atto di citazione che assegna al convenuto un termine di comparizione che, detratto il periodo feriale, risulta inferiore a quello minimo stabilito dalla legge.

Secondo la Cassazione i termini per comparire in giudizio, stabiliti dall'art. 163-bis c.p.c., sono fissati in relazione non ai luoghi delle possibili notificazioni, ma al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta<sup>6</sup>. A tale riguardo è stato chiarito, come già ricordato, che in tema di notificazione dell'atto di citazione a mezzo del servizio postale, ai fini dell'osservanza dei termini a comparire, per “**giorno della notificazione**” s'intende quello in cui si realizza non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto

Cfr. Cass. 6.11.1982, n. 5864. Come noto, in virtù dell'art. 318, 2° co., c.p.c., nelle cause davanti al giudice di pace i termini a comparire sono quelli previsti dall'articolo 163-bis c.p.c., ridotti alla metà.

Cass. 15.6.2000, n. 8146; conf. Cass. 28.7.1981, n. 4846.

Cass. 7.3.2002, n. 3335; v. anche Cass. 2.7.2004, n. 12129.

Cass., Sez. Un., 2.10.2003, n. 14699.

Cfr. Cass. 3.6.1999, n. 5435; Cass. 6.9.1996, n. 8144; Cass. 15.6.1978, n. 2977.

Cass. 5.11.1981, n. 5844; conf. Cass. 14.2.1987, n. 1616.

è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità; e ciò in quanto, al fine suindicato, il *notum facere* rileva come risultato, che in tanto può considerarsi raggiunto in quanto la conoscenza effettivamente si produca con il ritiro dell'atto ovvero si verifichino tutti gli elementi previsti per consentirla o per propizziarla, ivi compreso il decorso del tempo <sup>7</sup>.

In sostanza, considerato che i termini in discorso sono posti a garanzia del diritto di difesa del convenuto, è dal momento in cui sono state completate le formalità di comunicazione disciplinate dal codice di procedura civile per la notifica che si misura il decorso dei termini a comparire. Quando l'atto di citazione è diretto ad una pluralità di litisconsorti, il rispetto del termine deve essere apprezzato singolarmente per ciascun destinatario dell'atto introduttivo (Cerino Canova).

Può essere utile evidenziare che l'obbligo di rispettare i termini di comparizione fissati dall'articolo in esame sussiste anche in sede di riassunzione del processo: "l'obbligo del rispetto dei termini di comparizione sussiste anche in sede di riassunzione del processo, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. c.p.c., che espressamente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, 'osservati i termini stabiliti dall'art. 163-*bis* del codice'. E poiché evidenti ragioni di coerenza e razionalità del sistema impongono di ritenere che anche in relazione all'atto riassuntivo sia applicabile, anche se non espressamente richiamato, l'art. 164 c.p.c., ne consegue la sanzione della nullità di tale atto in caso di mancato rispetto dei termini di comparizione" <sup>8</sup> e nei casi di integrazione del contraddittorio, in ottemperanza all'ordine emesso dal giudice *ex art.* 102 c.p.c. <sup>9</sup>.

Per restare in argomento (riassunzione del processo), merita inoltre segnalare che secondo la Suprema Corte qualora l'atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio contenga l'indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale, il giudice del rinvio è tenuto, in assenza di costituzione del convenuto, a rilevare d'ufficio la conseguente nullità e ad assegnare, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., all'attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, che, se eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza; nell'ipotesi di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue *ipso facto*, in virtù dell'art. 307, 3° co., c.p.c., l'estinzione del processo (che non si determina, perciò, direttamente per effetto del solo rilievo della nullità dell'atto di riassunzione) <sup>10</sup>.

I termini di comparizione suddetti è ritenuto debbano essere rispettati anche in caso di chiamata in causa del terzo, sia da parte del convenuto, sia da parte dell'attore, nonché per ordine del giudice <sup>11</sup>, e in caso di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione; a tale ultimo riguardo la Cassazione ha stabilito che i termini minimi che secondo l'art. 163-*bis* c.p.c. devono intercorrere fra il giorno della notificazione della citazione e quello di comparizione sono perentori ed inderogabili e devono essere osservati dall'attore, a pena di nullità dell'atto introduttivo della lite rilevabile d'ufficio (salva la sanatoria per la costituzione del convenuto), anche quando egli proceda alla rinnovazione della notifica dell'atto medesimo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., senza che possa rilevare che l'inosservanza di quei termini derivi dalla data fissata per detta rinnovazione nell'ordinanza del giudice <sup>12</sup>.

La disposizione in discorso opera anche nel caso di proposizione dell'atto di appello, in virtù dell'espresso rinvio previsto dall'art. 342, 2° co., c.p.c. <sup>13</sup>.

A seguito dell'eventuale differimento della data della prima udienza di comparizione indicata dall'attore in citazione (v. *supra* § 7), giova ricordare che nell'ipotesi del rinvio d'ufficio (art. 168-*bis*, 4° co., c.p.c.) i termini di comparizione stabiliti dall'art. 163-*bis* c.p.c. devono essere osservati in relazione all'udienza indicata nell'atto di citazione e non a quella automaticamente rinviata, mentre nel caso in cui il differimento (discrezionale) dell'udienza derivi dal decreto del giudice (art. 168-*bis*, 5° co., c.p.c.), che avrebbe dovuto tenere udienza nel giorno indicato nell'atto introduttivo, i termini di comparizione sono computati in relazione alla data dell'udienza differita (e non a quella indicata nell'atto di citazione).

---

Cass. 12.4.2006, n. 8523; conf., più di recente, Cass. 26.2.2008, n. 4996 e Cass. 21.5.2007, n. 11783.

Cass. 15.6.1999, n. 5941; conf. Cass. 22.5.2007, n. 11869.

Cass. 13.2.1999, n. 1206.

Così Cass. 27.3.2009, n. 7536.

In arg. cfr. Cass. 18.1.1995, n. 512.

Cass. 4.2.1988, n. 1126.

V. Cass. 23.7.1983, n. 5072; Cass. 9.11.1981, n. 5910. Più di recente Cass. 28.5.2010, n. 13128.

Anche in sede di commento alla disciplina sui termini di comparizione deve essere ribadito quanto stabilito in più occasioni dalla Suprema Corte <sup>14</sup> secondo cui l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione (v. *supra* § 7) perché anticipata rispetto a quella di notifica, non integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l'errore sia, per la sua intrinseca grossolanità, immediatamente riconoscibile, con l'uso dell'ordinaria diligenza, come errore meramente materiale, in relazione al quale il convenuto possa facilmente rendersi conto, tenendo presenti i termini a comparire, che l'anno indicato è quello immediatamente successivo alla notifica, ovvero possa, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, facilmente attivarsi per conoscere la data esatta di comparizione, anziché — sottraendosi, anche inconsapevolmente, al dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c. — omettere tanto ogni accertamento quanto la stessa costituzione in giudizio per poi inopinatamente eccepire la nullità della citazione sul presupposto della mancanza di certezza della data di comparizione, nonostante tale certezza potesse e dovesse essere facilmente acquisita.

---

*Ex multis* Cass. 27.8.2002, n. 12546.